



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 247viab - 2026

data di protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 267/2025 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione dei lavori di *"Manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine - 2025/2026"* per un importo di quadro economico complessivo di € 3.993.194,00;
- con Determinazione Dirigenziale nr 1141/2026 con la quale è stato adottato il provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell'appalto nei confronti dei seguenti operatori economici:
 - a) LOTTO 1
 - ICO DI OGLIALORO Srl con sede in p.zza Libertà, 4 - Parabiago (MI) - C.F./P.IVA 09083580150
 - Vitali Pietro Srl con sede in via Bisone, 5 - Cisano Bergamasco (BG) - C.F./P.IVA 01214420166
 - b) LOTTO 2
 - Cantieri Moderni Srl con sede in p.zza San Donato, 12 - Pinerolo (TO) - C.F./P.IVA 07634680016
 - Impresa Duci Srl con sede in via dei Prati, 5 - Vilminore di Scalve (BG) - C.F./P.IVA 02583510165

Rilevato che:

- che con nota acquisita agli atti al nr prot. gen. 139788/2026 si è provveduto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, alla consegna dei lavori in via d'urgenza relativi al lotto 2 all'impresa Duci Srl con sede in via dei Prati, 5 - Vilminore di Scalve (BG) - C.F./P.IVA 02583510165 nelle more della stipulazione del contratto, in ragione della necessità di assicurare l'immediata esecuzione degli interventi manutentivi, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dal deterioramento di tratti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi caratterizzati da un elevato stato di ammaloramento, risultando ciò necessario per ovviare alle situazioni di pericolo per le persone che si potrebbero verificare, opere indifferibili e non trascurabili al fine di tutelare la sicurezza stradale dei veicoli e dell'utenza debole, a cui l'Amministrazione Comunale è tenuta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 285/1992 (*"Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade"*), valutata altresì la condizione meteorologica favorevole all'espletamento della tipologia di lavorazioni e che si ritiene necessario assicurare la sicurezza delle persone, che "rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" così come novellato dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. 285/1992

Rilevato altresì che:

- la necessità di procedere ai lavori relativi al ripristino del manto stradale di alcuni tratti presenti sul territorio, considerato che occorre garantire la massima agevolezza alla circolazione veicolare, in considerazione del fatto che l'asse interessato dagli interventi è percorso giornalmente da notevoli flussi di traffico;
- il cronoprogramma trasmesso dall'impresa e acquisito agli atti che prevede i seguenti interventi rispetto alla seguente calendarizzazione:
 - dal giorno 27.07.2026 al giorno 29.07.2026, dalle ore 06:00 alle ore 18:00: via R. Merelli, tratto compreso tra l'intersezione con via Lecco e l'intersezione con via R. Ardigò
 - dal giorno 30.07.2026 al giorno 31.07.2026, dalle ore 06:00 alle ore 18:00: via C. Amati, tratto compreso tra l'intersezione con via G. Amendola e l'intersezione con via G. Ferrari
 - dal giorno 03.08.2026 al giorno 04.08.2026, dalle ore 06:00 alle ore 18:00: v.le Libertà, svincolo G. B. Stucchi
 - dal giorno 05.08.2026 al giorno 06.08.2026, dalle ore 20:00 alle ore 06:00: sottopasso G. Grassi / C. Rota

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente.

Richiamato il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Visti:

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza

E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;
- la precedente ordinanza nr 244/2026 (atti nr prot. gen. 149356/2026) per una sua parziale modifica, a fronte della cantierizzazione e delle lavorazioni previste;
- la precedente ordinanza nr 246/2026 (atti nr prot. gen. 150940/2026) per una sua parziale modifica, a fronte della cantierizzazione e delle lavorazioni previste nel sottopasso C. Rota / G. Grassi

Richiamato in particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata altresì la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

A parziale modifica dell'ord. 246/2026 (atti nr prot. gen. 150940/2026)

dalle ore 07:00 del giorno 05 agosto 2026 alle ore 23:59 del giorno 07 agosto 2026 a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

è vietata la circolazione nel sottopasso veicolare denominato G. Grassi / C. Rota.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- in via C. Antonietti, giunti all'intersezione con via C. Rota hanno l'obbligo di svoltare a destra
- in via G. Savonarola, giunti all'intersezione con via C. Rota hanno l'obbligo di svoltare a sinistra
- in via C. Rota, giunti all'intersezione con via G. Schiapparelli hanno l'obbligo di svoltare a destra e/o a sinistra
- nell'intersezione disciplinata a rotatoria A. Visconti / G. Grassi / p.ta Lodi, giunti in prossimità del sottopasso veicolare denominato G. Grassi / C. Rota, hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

Si richiama al rispetto dell'Ordinanza Presidenza Regione Lombardia nr 484 del 09/06/2026 avente oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole".

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad attuare un piano di comunicazione alla cittadinanza soprattutto destinato ai residenti dei tratti di strada interessati dalla modifica e a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con preavviso almeno di 48 ore; il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì provvedere all'installazione di segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. II 407 art. 43) al fine di garantire percorsi alternativi all'utenza oltre per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA" di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa Duci Srl con sede in via dei Prati, 5 - Vilminore di Scalve (BG) - C.F./P.IVA 02583510165 esecutrice dei lavori in epigrafe per conto di Servizio Strade, Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi con sede in via D. Guarenti, 2 - Monza (MB) che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005